

# AVVOCATI ASSOCIATI

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

### RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

*nell'interesse dei*

**DOTTORI PIETRO SAPIA** (C.F. SPAPTR49E28D086T), **STEFANIA PAPA** (C.F. PPASFN74R58I324M), **GENNARO BREGLIA** (C.F. BRGGNR72P25F839E), in proprio quali iscritti all'Albo dei Biologi e nella loro specifica qualità di Componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi in carica, rappresentati e difesi, giusta procura conferita su foglio separata, ma da considerarsi apposta in calce al presente ricorso, dall'Avv. Giuseppe Maria Berruti (BRRGPP83E13A783Q) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore coincidente con l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nel Reginde, [giuseppemariaberruti@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppemariaberruti@ordineavvocatiroma.org) ove chiede di ricevere ogni notificazione e comunicazione, comunicando altresì in subordine il numero di telefax 063222764.

- ricorrenti -

*contro*

- **MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186;

- **ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI** (C.F. 80069130583), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, alla via Icilio, n. 7 (00153).

- resistenti -

**PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ OVVERO PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del "Regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi" (doc. 1), nonché della relativa delibera di approvazione dello stesso, n. 834 (doc. 2) del 22 luglio 2021,

ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 326 (00186) – TEL. (0039) 0680660217 – FAX (0039) 0683222764

EMAIL [SEGRETERIA@AVVASSOCIATI.ORG](mailto:SEGRETERIA@AVVASSOCIATI.ORG)

approvata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, con il voto contrario degli odierni ricorrenti:

- della nota del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni Sanitarie e delle risorse umane del SSN – Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie, a firma del Direttore Generale, dott.ssa Rossana Ugenti, prot. DGPROF-0036897-P-15-07-2021 (doc. 3), ove interpretato nel senso di assentire alla richiesta dell'ONB di disciplinare il regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi così come effettivamente approvato dall'Ente;
- di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e/o prodromico, ancorché non conosciuto con ampia riserva di motivi aggiunti nei termini di legge.

#### **PREMESSO IN FATTO**

1. L'ordinamento della Professione di Biologo, già disciplinato dalla Legge 24 maggio 1967, n. 396, ha subito rilevanti modifiche nel corso degli ultimi anni, soprattutto in conseguenza dell'intervenuto formale riconoscimento della natura sanitaria della relativa attività, ai sensi e per gli effetti della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (cd. Legge Lorenzin).

2. Con l'articolo 4 della legge Lorenzin, infatti, per effetto di detto riconoscimento, il legislatore ha disposto espressamente la costituzione a livello provinciale di diverse sedi territoriali del *nuovo* Ordine dei biologi (sino ad oggi costituito solo a livello nazionale, per effetto della L. 396/67), assoggettato il relativo ordinamento anche al d.lgs.C.P.S. 233/1946 (sulle professioni sanitarie) e precisato al comma 5 che *“con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche”*.

3. L'art. 9 della legge Lorenzin, inoltre, dopo aver demandato al Ministro della Salute l'alta rappresentanza sull'Ordine Nazionale dei biologi (prima di spettanza del

Ministero della Giustizia), al comma 3, disciplina le modalità di prima istituzione degli ordini dei biologi provinciali, stabilendo, per quanto di interesse in questa sede che, *“il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi”*.

4. Per effetto del quadro normativo appena descritto e delle modifiche che esso ha apportato, tanto alla legge istitutiva della professione di biologo, quanto al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, il Ministero della Salute, ha poi adottato il DM 15 marzo 2018 (**doc. 4**), di indizione delle elezioni, disponendo, sempre per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, quanto segue all'art. 1, comma 4: *Ciascun ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative che saranno validate dalla Federazione, soggiungendo all'art. 9 che “le federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare **le modalità operative** per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della Salute”*.

5. Parallelamente il medesimo Ministero della Salute ha adottato altresì un DM specifico per ciascuna professione sanitaria che non fosse già strutturata come previsto dalla Legge Lorenzin, al fine di costituire le sedi territoriali dell'Ordine, nominare i Commissari straordinari in sede di prima istituzione ed attribuire ad essi i poteri necessari ai fini della convocazione, indizione e funzionamento delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della Legge Lorenzin.

6. Con riguardo ai Biologi, dunque, il Ministero ha infine approvato (in attesa del decreto che regolerà le modalità di svolgimento delle elezioni) il DM 23 marzo 2018 (**doc. 5**) con il quale, in primo luogo, ha istituito l'Ordine dei Biologi della Valle d'Aosta del Piemonte e della Liguria, l'Ordine dei Biologi della Lombardia, dell'Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, l'Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche, l'Ordine dei Biologi della Toscana e dell'Umbria, l'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, l'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, l'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, l'Ordine dei Biologi della Calabria, l'Ordine dei Biologi della Sicilia e l'Ordine dei Biologi della Sardegna, nominando i relativi commissari (artt. 1 e 2, comma 1).

7. Con il medesimo decreto, inoltre, il Ministero correttamente ha disposto (sempre articolo 2 e poi all'articolo 3) che i Commissari straordinari *“sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da un comitato formato al massimo da tre membri, scelti dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi tra soggetti in possesso di idonee competenze ed esperienze in ambito amministrativo”* e che *“due mesi prima della scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, indicano le elezioni per la prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, e successive modificazioni”*.

8. In previsione delle prime elezioni, da indirsi secondo la richiamata disciplina nel corrente anno, tuttavia, il Vice-presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, nella sua attuale e transitoria composizione (in prossimità dell'integrale riforma della sua composizione, della sua struttura e dei suoi poteri), interpellava in data 1 luglio 2021 (prot. 64078/21) il Ministero della Salute, chiedendo conferma in merito alla propria legittimazione *“all'adozione di uno specifico regolamento per disciplinare l'organizzazione e le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali”* chiarendo che *“la presente richiesta viene formulata affinché il richiamato regolamento venga utilizzato dai commissari straordinari per l'indizione delle prossime elezioni come previsto dall'art. 9, comma 3, L. 3/2018”*.

9. In risposta a tale quesito, il Ministero, nella persona della dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore Generale della Direzione delle professioni Sanitarie e delle risorse umane del SSN – Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie, con nota prot. DGPROF 0036897-P-15-07-2021 (doc. 3) così testualmente si esprimeva: “... *risulta necessario evidenziare che nelle more del perfezionamento dell’iter per l’adozione del citato regolamento ex articolo 4, comma 5, della legge n. 3 del 2018, per quanto riguarda la disciplina della materia elettorale, codesto Ordine **dovrà attenersi a quanto disposto dal DM 15 marzo 2018** concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordine delle Professioni sanitarie. A tal proposito si precisa, infatti, che l’articolo 3 del dm 23 marzo 2018, adottato in attuazione dell’articolo 9, comma 3 della legge 3 del 2018, concernente “ordinamento della professione di biologo”, stabilisce espressamente che le elezioni per la costituzione degli Ordini territoriali dei Biologi dovranno essere indette dai commissari straordinari secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute di cui all’art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, e successive modificazioni”. Tanto premesso, tenuto conto che l’articolo 9 del menzionato DM 15 marzo 2018, riconosce la possibilità per le federazioni nazionali di adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si conferma la possibilità anche per codesto Ordine nazionale di adottare tale specifico regolamento **sempre nei limiti ed alle condizioni di quanto stabilito dal sopra citato DM 15 marzo 2018**”*

10. Nonostante il tenore testuale - pressoché non fraintendibile - della comunicazione di riscontro inoltrata dal Ministero, con deliberazione n. 834 del 22 luglio 2021 (doc. 2) richiamando proprio detta comunicazione come legittimante il potere esercitato (pagina 2 ultima penultima allinea), ma con il voto contrario degli odierni ricorrenti, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi approvava il regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, impugnato in questa sede, con il quale -oltre a riportare quanto già previsto nelle fonti normative menzionate in premessa- in totale carenza di poteri ed anzi straripando le attribuzioni ad esso conferite dalla legge, l’Ente regolamentava, tra gli altri: la distribuzione territoriale e la composizione dei seggi elettorali, distinguendoli in

primari e secondari; i poteri di rappresentanza di tali “seggi secondari”; gli orari di apertura ed accesso al seggio; il conferimento di straordinari poteri rispetto alla costituzione dei seggi in capo ai componenti del “comitato di cui all’art. 2, comma 5, del DM 23 marzo 2018”; le modalità di svolgimento della votazione; i poteri dei presidenti del seggio; le modalità di scrutinio e di proclamazione; lo svolgimento di elezioni suppletive; l’estensione analogica del regolamento anche alle operazioni di costituzione della Federazione Nazionale dei Biologi; infine, una clausola di prevalenza del regolamento sulla *normativa vigente*.

Tanto premesso in fatto, gli atti impugnati meritano di essere dichiarati nulli o comunque annullati, per tutti i seguenti

## MOTIVI

### **I. NULLITÀ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE EX ART. 21-SEPTIES L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.**

I.1 Prima ancora di entrare nel merito dei motivi di annullamento è opportuno rilevare la carenza assoluta di potere del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi nell’approvazione di un atto che abbia il tenore, gli effetti ed i contenuti di quello approvato ed in questa sede fermamente censurato.

Il regolamento approvato, la delibera di approvazione dello stesso e la comunicazione di assenso del ministero, nella misura in cui se ne invochi l’efficacia attributiva del potere esercitato, sono illegittimi, in primo luogo, perché nessuna fonte primaria ha mai conferito (o anche solo inteso attribuire) all’Ente -nella sua attuale e transitoria composizione- il potere di regolamentazione delle modalità di svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali; l’organo che ha approvato il regolamento (che allo stato fa le veci della Federazione Nazionale), dunque, non gode di alcuna attribuzione in merito, che è invece devoluta ad altra amministrazione, ossia al Ministero della Salute; e solo ad esso.

I.2 Ed anzi, proprio il Ministero appena citato ha già emanato un regolamento per l’elezione degli Ordini territoriali, il D.M. 15 marzo 2018 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 5 della L. 3/2018- e mai ha inteso (né mai avrebbe potuto) delegare detta funzione e tale potere al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi.

In aggiunta, come risulta dalla comunicazione ministeriale dell'1 luglio 2021 (doc. 3), è in fase di adozione ministeriale anche il *regolamento ex articolo 4, comma 5, della legge n. 3 del 2018* che si occuperà di disciplinare *“le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche”*; dunque nemmeno transitoriamente può dirsi efficace la regolamentazione operata dall'Ente resistente.

I.3 Ciò, del resto è quanto prevede la legge; la competenza in materia elettorale è, infatti, demandata, da un lato, agli Ordini territoriali (neo)costituiti con Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del DCPS 233/46 e dell'art. 9 comma 4 della L. 3/2018, e per essi dai rispettivi Commissari straordinari nominati, i quali, come espressamente disposto dall'art. 3 del medesimo D.M. *“indicono le elezioni per la prima costituzione degli Ordini dei biologi...secondo le modalità individuate con il decreto del Ministero della Salute... (il D.M. 15/3/18)”*; sotto il profilo organizzativo, invece, come visto nel paragrafo che precede, la competenza è rimessa al solo Ministero della Salute, quale amministrazione centrale che esercita l'Alta Vigilanza sull'Ordine.

L'unica competenza che residua in capo al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in materia elettorale, è quella espressamente attribuitagli relativamente alla regolamentazione del voto elettronico o telematico, ai sensi sia dell'art. 1 comma 4 del D.M. 15 marzo 2018, che dell'art. 31 bis del D.L. 137/2020 (come convertito con L. 176/2020). A ciò, con lettura ultraestensiva dell'art. 9 del DM 15 marzo 2018, può aggiungersi il potere (in verità riconosciuto alla Futura federazione nazionale) di adottare uno specifico regolamento sulle **modalità** operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, ma, come precisato proprio dal Ministero vigilante (doc. 3), *sempre nei limiti ed alle condizioni di quanto stabilito dal sopra citato DM 15 marzo 2018 ossia di quanto disposto dal Ministero in merito allo svolgimento delle elezioni.*

I.4 In conclusione, il Consiglio dell'Ordine Nazionale ha emanato un

regolamento elettorale, asseritamente vincolante per tutti gli ordini territoriali, per i Commissari straordinari e per tutti gli iscritti, senza che alcuna norma di legge (così come di regolamento) gli attribuisse o riconoscesse in astratto tale potere, con la conseguenza che, tanto la delibera, quanto il regolamento devono essere dichiarati nulli ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*septies*, L. 241/1990.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 COST., 1 E 2, D.LGS.C.P.S. 233/1946, 4 E 9, L. 3/2018, D.M. SALUTE 15 MARZO 2018 E D.M. SALUTE 23 MARZO 2018.**

II.1 Fermo il carattere assorbente dell'eccezione che precede, le medesime doglianze possono essere analizzate -e rilevare- autonomamente come violazioni di legge, in quanto il Regolamento impugnato si pone comunque in aperto contrasto con la normativa primaria e secondaria ad esso preordinata. Analizzando nello specifico il testo del regolamento si evidenzia perciò quanto segue.

II.2 All'articolo 2, comma 1, del Regolamento impugnato, nel regolare l'indizione delle elezioni, l'ONB ha ricalcato il tenore dell'art. 3, comma 1 del DM 23 marzo 2018, omettendo, in tema di modalità di svolgimento delle elezioni, ogni riferimento al Decreto del Ministero della Salute da adottarsi ai sensi dell'art. e d.lgs. CPS 233/1946 (invece chiaramente richiamato nel Decreto 23 marzo 2018); ciò probabilmente al fine di legittimarsi come Ente autonomamente competente nell'adozione del regolamento.

II.3 Sempre all'articolo 2, ma al comma 3, l'ONB ha dettato una disciplina autonoma sulla rappresentanza di genere, in assenza di qualsiasi norma che conferisse ad esso detto potere, che invece l'articolo 2 del d.lgs. CPS 233/1946 rimetteva a modalità stabilite con successivi regolamenti attuativi sempre di carattere ministeriale.

II.4 Al comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, inoltre, l'ONB ha dettato una disciplina del censimento degli iscritti e di creazione degli Albi territoriali del tutto in contrasto con la normativa sovraordinata; l'art. 3 del DM Salute 23 marzo 2018, infatti, dispone, senza che ciò possa essere posto in discussione o derogato dall'ONB che i commissari straordinari, entro i due mesi precedenti alla scadenza

naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, provvedano al censimento dei biologi da iscrivere nell'Ordine territoriale di competenza, sulla base della normativa vigente e delle **indicazioni** del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, anche ai fini della costituzione del corpo elettorale". Sul punto, invece, l'Ente resistente ha imposto ai Commissari, termini ed adempimenti da eseguire nei confronti degli iscritti al fine di ottenere conferma o modifiche delle rispettive sedi professionali e degli ordini di appartenenza che non trova giustificazione in alcuna norma ed anzi si pone in contrasto con il carattere di mere **indicazioni** che il Consiglio dell'ONB è demandato, al più, a fornire ai Commissari straordinari ai sensi dell'art. 3 del DM 23 marzo 2018 nella loro attività di censimento e costituzione degli Albi territoriali.

**II.5 Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento, invece, come visto nel precedente motivo di ricorso, costituiscono una arbitraria regolamentazione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali, per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, per le modalità di conservazione delle schede che l'art. 4 della legge 3/2018 e quindi l'articolo 2, comma 5, d.lgs CPS 233/1946 indubitabilmente dispongono che debbano essere disciplinate "con decreto del Ministro della salute".**

Una parte di detta regolamentazione si pone in aperto contrasto con il DM 15 marzo 2018 che già contiene al proprio interno una disciplina sullo svolgimento delle elezioni: così ad esempio l'articolo 3 del Regolamento dispone un numero di sottoscrizioni minime per la presentazione delle liste e delle candidature che si pone in contrasto con quanto disposto nel DM 15 marzo 2018 all'articolo 2 che richiede un numero di sottoscrizioni pari "al numero dei componenti dell'organo da eleggere" senza lasciare discrezionalità ai singoli Ordini di derogare a questa disposizione.

Per il resto la parte del regolamento in commento (articoli da 3 a 8), ove non se ne riconosca e dichiari la nullità, deve essere comunque annullata integralmente, in quanto posta in essere da organo non competente, quantomeno in concreto ed adottata in violazione della norma attributiva del potere di regolamentazione che, si

ripete, è riconosciuto in capo al solo Ministero della Salute.

II.6 Rispetto a tale gruppo di norme, la violazione è gravissima; infatti, anche al di là del dato formale (comunque decisivo), il Consiglio dell'ONB – che a tutt'oggi è un organo *politico* e composto da soggetti che in larga parte competeranno alle prossime elezioni - ha inteso (ad esempio) all'articolo 4 del Regolamento dettare la composizione dei seggi elettorali, introducendo poteri speciali in capo ai componenti del *comitato di cui all'art. 2, comma 5, del DM 23 Marzo 2018*, ossia a soggetti che saranno designati direttamente dall'attuale Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi uscente.

In proposito, tuttavia, non può sfuggire che detto comitato è stato previsto dal Ministero (ex art. 2, comma 5, DM 23 marzo 2018, come detto) al solo fine di coadiuvare i commissari straordinari nell'esercizio delle loro funzioni previste dalla legge e dunque nei limiti e secondo le indicazioni che i Commissari vorranno impartire – eventualmente – ai componenti il Comitato, sotto la propria responsabilità.

II.7 Ed invece, il Consiglio dell'Ordine Nazionale uscente, con una manifestazione ipertrofica della propria competenza, ha deliberato l'adozione del regolamento censurato in questa sede, ove al comma 6 dell'articolo 4 è addirittura testualmente previsto che *“Nei seggi secondari, le funzioni spettanti ai commissari straordinari sono svolte da un componente del comitato di cui all'articolo 2, comma 5, del DM Salute 23 marzo 2018 designato dal commissario straordinario”*. La violazione in questo caso è duplice: i) si prevede l'istituzione di seggi secondari, che nessuna norma (primaria o secondaria) della normativa sovraordinata prevede; ii) si attribuiscono ai componenti del comitato che coadiuverà i Commissari straordinari, le funzioni che per legge spettano solo a questi ultimi.

Al successivo comma 7 dell'articolo 4, si attribuisce addirittura al componente del comitato designato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale uscente il potere di dichiarare l'impossibilità di costituzione del seggio elettorale e dunque non procedere alle elezioni. Nell'intero corpo del regolamento detti componenti del comitato che coadiuva i commissari

vengono in definitiva riconosciuti come titolari di poteri che le norme primarie e i decreti ministeriali riconoscono invece o direttamente ai commissari o ai Presidenti uscenti.

II.8 Senza tediare oltremodo il Collegio sui contenuti di dettaglio della assurda ed inefficace normativa adottata dall'Ente resistente, si evidenzia che addirittura il regolamento impugnato si occupa di disciplinare (all'articolo 8) le eventuali elezioni suppletive e quelle della futura Federazione Nazionale (articolo 9), imponendosi nelle disposizioni finali come prevalente sulla normativa vigente, per tutto quanto in esso disposto.

II.9 Nell'evidenza dell'illegittimità del proprio operato, il Consiglio deliberante ha richiamato nella deliberazione di approvazione 834/2021 (a pagina 2, penultima allinea), quale fondamento del proprio potere, anche la nota del Ministero della salute allegata sub doc. 3 al presente ricorso. Sebbene dunque lo scrivente ritiene che detta nota affermi esattamente il contrario di quanto rilevato nella deliberazione in questione, essa costituisce formalmente un atto presupposto all'adozione del Regolamento e dunque, nella misura in cui sia attributiva del potere esercitato ovvero sua legittimazione è in questa sede impugnata per le medesime ragioni sopra evidenziate.

II.10 Da ultimo, non risponde al vero che *“altre Federazioni nazionali, del resto, hanno già approvato analoghi regolamenti”*, come invece -sempre nella deliberazione impugnata (e sempre a pagina 2, ultima allinea)- afferma il Consiglio dell'ONB. Tutte le altre Federazioni Nazionali si sono limitate ad una regolamentazione ricognitiva delle varie disposizioni legislative e ministeriali esistenti, senza esorbitare rispetto ai poteri limitati che sono ad esse riconosciuti dalle medesime fonti. Ad ogni buon conto, ove anche fosse vero quanto afferma il Consiglio dell'ONB, si rammenta che l'altrui illegittimità non può essere invocata né come scusante né come prova della legittimità della propria attività amministrativa.

### **III. ISTANZA CAUTELARE**

III.1 Richiamando quanto sopra rilevato in relazione al *fumus boni iuris*, con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia che la regolamentazione adottata è

destinata ad essere applicata alle prossime elezioni per la prima costituzione dell'Ordine nella nuova composizione dettata dalla Legge 3/2018. Ciò comporta che l'eventuale trascorrere del tempo necessario ad una pronuncia definitiva, in assenza di un pronunciamento cautelare di sospensione dell'efficacia della deliberazione e del regolamento elettorale, ne comporterebbe l'applicazione in vista della prossima tornata elettorale. Comporterebbe inoltre che i Commissari straordinari sarebbero assoggettati agli oneri ed agli adempimenti loro imposti dalla attuale illegittima regolamentazione. Anche gli iscritti ed i soggetti che volessero presentare le proprie candidature sarebbero assoggettati alle disposizioni sulla presentazione delle liste dettate dagli atti impugnati. Da ultimo, i componenti il comitato da esso nominati diverrebbero titolari di poteri e prerogative che la legge non gli riconosce ma che potrebbero esercitare sino al pronunciamento definitivo di questo Tribunale amministrativo regionale.

Sulla scorta di quanto sopra è perciò necessario che si provveda a sospendere senza indugio gli effetti e le pregiudizievoli ed irreparabili conseguenze dei provvedimenti oggetto di censura in sede cautelare.

**PTM**

Rigettata ogni contraria istanza e previa concessione della misura cautelare invocata, ovvero di quella più opportuna ritenuta dal Collegio, si confida nell'accoglimento del presente ricorso con ogni conseguenza sulle spese del presente giudizio.

Si allegano i documenti indicati e numerati nel testo come da separato indice.

\*\*\*

AI fini del versamento del CU si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 650,00.

Roma, 22 settembre 2021

Avv. Giuseppe Maria Berruti

**BERRUTI  
GIUSEPPE  
MARIA**

 Firmato digitalmente da  
BERRUTI GIUSEPPE MARIA  
Data: 2021.09.23 15:41:24  
+02'00'

## Procura alle liti

I sottoscritti Dott.ri Pietro Sapia (C.F. SPAPTR49E28D086T), Stefania Papa (C.F. PPASFN74R58I324M ), Gennaro Breglia (C.F. BRGGNR72P25F839E) , in proprio e nella qualità di Consiglieri del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi delegano l'Avv. Giuseppe Maria Berruti (C.F. BRRGPP83E13A783Q) del Foro di Roma, a rappresentarli e difenderli, nel presente giudizio conferendogli, all'uopo, ogni più ampia facoltà di legge, ivi incluse quelle di sottoscrivere il presente atto e ogni ulteriore memoria difensiva, proporre motivi aggiunti ed impugnazioni, rinunciare al ricorso, nominare sostituti, incassare somme e quietanzare pagamenti.


Eleggono domicilio presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via della Farnesina, 73 (00135).

Dichiarano altresì di essere stati informati delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiarano, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Roma, 5 agosto 2021

Pietro Sapia



Stefania Papa



Gennaro Breglia



Per autentica

Avv. Giuseppe Maria Berruti



si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale analogico da cui è estratta

BERRUTI

GIUSEPPE MARIA

Firmato digitalmente da BERRUTI  
GIUSEPPE MARIA  
Data: 2021.09.23 15:42:53 +02'00'

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Giuseppe Maria Berruti**, codice fiscale: **BRRGPP83E13A783Q**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **PIETRO SAPIA** (CF: SPAPTR49E28D086T), di **STEFANIA PAPA** (CF: PPASFN74R58I324M) e di **GENNARO BREGLIA** (CF: BRGGNR72P25F839E), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

**Ricorso.pdf**, documento redatto in proprio e sottoscritto digitalmente contenente il Ricorso al Tar del Lazio instaurato per l'accertamento della nullità ovvero per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del "Regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi", nonché della relativa delibera di approvazione dello stesso, n. 834 del 22 luglio 2021, approvata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, con il voto contrario degli odierni ricorrenti e di tutti gli atti connessi e consequenziali e

**Procura alle liti.pdf**, copia per immagine sottoscritta digitalmente contenente procura alle liti conferita al sottoscritto difensore

ai seguenti destinatari:

**Ordine Nazionale Dei Biologi** (P.IVA: 80069130583), in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@peconb.it**, domicilio digitale estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni IPA, in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ai sensi dell'art. 28 DL. 76/2020,

**Ordine Nazionale Dei Biologi** (P.IVA: 80069130583), in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **presidenza@peconb.it**, domicilio digitale estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni IPA, in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ai sensi dell'art. 28 DL. 76/2020 e

**Ministero Della Salute** (P.IVA: 80242250589), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Avvocatura Generale Dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE).

## ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato ***Procura alle liti.pdf***, contenente procura alle liti conferita al sottoscritto difensore è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Roma, 23/09/2021

Firmato digitalmente da **Avv. Giuseppe Maria Berruti**

BERRUTI  
GIUSEPPE  
MARIA

 Firmato digitalmente da  
BERRUTI GIUSEPPE MARIA  
Data: 2021.09.23 15:40:39  
+02'00'